

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2007-0023006 del 20/08/2007

Pr. 369/07

**Al Ministro dell'Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio**

e p.c.

**Al Governatore della Regione Puglia
Nichi Vendola**

**Al Presidente della Provincia di Taranto
Gianni Florido**

**Al Sindaco di Taranto
Ippazio Stefano**

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ILVA S.p.A di Taranto

L'AIL- Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma - Sezione provinciale di Taranto-, che per fini statutori si occupa della tutela, assistenza e cura dei malati affetti da malattie oncoematologiche (leucemie, linfomi e mielomi), é particolarmente interessata a partecipare al procedimento AIA, di cui all'oggetto, in quanto alcuni inquinanti emessi dall'ILVA S.p.A. di Taranto (ad esempio il benzene e le diossine, classificati dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro -IARC- come agenti cancerogeni di classe I) sono correlati all'insorgenza delle malattie oncoematologiche di cui sopra.

Il Registro INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), integrato al registro EPER (European Pollutant Emission Register), contiene informazioni su emissioni in aria e acqua di specifici inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti generalmente di grossa capacità presenti sul territorio nazionale.

I dati forniti dall'INES, di seguito riportati, indicano, a partire dal 2002, un costante aumento delle emissioni di benzene e di PCDD-PCDF (policlorodibenzo-p-diossine/policlorodibenzo-p-furani) da parte dell'ILVA S.p.A. di Taranto. (Cfr.:http://www.eper.sinanet.apat.it/site/it-IT/Registro_INES/Ricerca_per_complesso_industriale/)

Inquinante: Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF)

Anno	Aria/Acqua	Soglia	U.M.	Emissioni Totali
2005	Aria	1.0	g/a	93
2004	Aria	1.0	g/a	76,2
2003	Aria	1.0	g/a	73,4
2002	Aria	1.0	g/a	71,4

Inquinante: Benzene (C6H6)

Anno	Aria/Acqua	Soglia	U.M.	Emissioni Totali
2005	Aria	1000.0	kg/a	236278,7
2004	Aria	1000.0	kg/a	198463,8
2003	Aria	1000.0	kg/a	183713,1
2002	Aria	1000.0	kg/a	205164,3

Sulla base di tali dati, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'ILVA S.p.A. di Taranto, l'AIL - Taranto osserva quanto segue:

- A. Il procedimento di AIA dell'ILVA S.p.A di Taranto non è stato adeguatamente pubblicizzato, né sono state rese disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico a tale procedimento (tanto in violazione dell'art. 5, co. 15 del D.L.vo 59/2005). Ad oggi, infatti, l'AIL Taranto non ha potuto svolgere un'approfondita consultazione di tutta la documentazione presentata dall'ILVA di Taranto all'autorità competente nell'ambito della suddetta procedura di AIA, tanto al fine di valutare gli effettivi rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalle attività di tale impianto industriale.
- B. Il Decreto Legislativo 59/2005, art.5 co.2, prevede che: *"La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico."*
- In ottemperanza all'art. 5 co.1 D.L.vo 59/2005, tale sintesi non tecnica deve specificare:*
- "... e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;*
 - f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;*
 - g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto.*
 - h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente..."*

In violazione della chiara disposizione normativa, la sintesi non tecnica presentata dall'ILVA S.p.A di Taranto, che l'AIL ha tardivamente potuto consultare, non contiene alcuna menzione delle emissioni di benzene e di PCDD-PCDF (policlorodibenzo-p-diossine / policlorodibenzo-p-furani), nonostante la particolare entità di tali emissioni da parte dell'ILVA S.p.A di Taranto sia stata acclarata dall'INES (vedi sopra).

Tale omissione risulta particolarmente grave se si considera la pericolosità per la salute umana e la classificazione delle sostanze *de quo* quali agenti cancerogeni di classe I da parte dell' Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro -IARC.

Pertanto, la sintesi non tecnica dell'ILVA S.p.A. di Taranto, non contenendo alcuna indicazione relativa alle emissioni di benzene e PCDD-PCDF, alle tecnologie utilizzate per prevenire o ridurre tali emissioni, oltre che alle misure previste per controllare tali emissioni, risulta non conforme al combinato disposto dai co.1 e 2 dell'art.5 del D.l. n. 59/2005.

Essa, dunque, non è idonea a consentire un'adeguata ed esaustiva informazione del pubblico, tenuto conto della rilevanza di tali informazioni per garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del pubblico stesso.

C. L'art.3 co.1 del D.L.vo 59/2005 prevede che "L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi:

a) *Devono essere prese opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;..."*

Nel determinare le migliori tecniche disponibili occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV:

1. *"Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;*
2. *Impiego di sostanze meno pericolose;*
3. *...Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;*
4. *Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;*
5. *Natura, effetti e volume delle emissioni in questione;*
6. *...Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi..."*

Come già indicato nel paragrafo B.), manca l'indicazione delle emissioni di **benzene e PCDD-PCDF** nella relazione non tecnica presentata dall'ILVA S.p.A. di Taranto. Conseguentemente, alcun riferimento è fatto alla "migliori tecniche disponibili" adottate dall'ILVA stessa al fine di ridurre le immissioni di tali sostanze nell'aria.

Né si può ritenere congrua ed adeguata la generica indicazione al " *Rifacimento elettrofiltri D81, E81 ed E91 e altri interventi atti a ridurre le emissioni convogliate*" contenuta a pagina 66. Non si comprende, infatti, di che tipo di emissioni si tratti, poiché la diossina e il benzene non vengono citati in questo contesto, né si specifica di quanto tali emissioni verrebbero ridotte. Infine, non è chiaro il tipo di intervento previsto, in particolare, se si tratti di rifacimento degli elettrofiltri esistenti o dell'adozione di nuovi e di che tipo.

Pertanto, la sintesi non tecnica dell'ILVA S.p.A. di Taranto, non contenendo alcuna indicazione relativa alle migliori tecniche disponibili utilizzate per prevenire o ridurre

l'emissioni di benzene e PCDD-PCDF (diossine), risulta non conforme al combinato disposto dal co.1 dell'art.3 e dall'allegato IV del D.L.vo 59/2005.

Essa, dunque, non risulta idonea a consentire un'adeguata ed esaustiva informazione del pubblico e, soprattutto, a garantire la tutela globale dell'ambiente, della salute e della sicurezza del pubblico stesso.

D. L'art.3 co.1 del D.L.vo 59/2005 prevede che "L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi:

b) *Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;..."*

Le rilevazioni dell'ARPA Puglia dello scorso giugno hanno riscontrato un valore medio di emissioni di diossine (PCDD + PCDF) pari a 11,1 ng/m³, espresso in tossicità equivalente. Il D.L.vo 152/2006 fissa il limite per l'emissione di diossina a livello nazionale a **10.000 ng/m³ (valore espresso in concentrazione totale)**.

Tuttavia, la regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste l'impianto siderurgico della società SERVOLA S.p.A., ha fissato il limite di emissione di diossine a **0.4 ng TE/m³ (0.4 nanogrammi per metro cubo normalizzato - valore espresso in tossicità equivalente)**. Tale limite è stato adottato dal Friuli Venezia Giulia (cfr. Decreto n.AL.P.10-2481-TS/INAT/31-2) in ottemperanza alla **Decisione del Consiglio 2004/259/CE del 19 febbraio 2004**, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Se si prende come riferimento la legislazione nazionale sembrerebbe che le emissioni di diossina a Taranto siano al di sotto dei limiti imposti a livello nazionale. Tuttavia, se si considera la normativa comunitaria (Decisione del Consiglio 2004/259/CE del 19 febbraio 2004, adottata come riferimento dal Friuli Venezia Giulia) **le emissioni di diossina (PCDD-PCDF) a Taranto raggiungerebbero livelli "allarmanti" per la salute e l'ambiente (le emissioni, infatti, sarebbero di ben 27 volte superiori al limite di 0.4 ng/m³ previsto dalla normativa comunitaria).**

Si può dunque concludere che a Taranto si verificano fenomeni di inquinamento significativi.

Alla luce di quanto innanzi e,

- considerato che con D.C.M. del 30 novembre 1990 Taranto è stata dichiarata "Area ad alto rischio di crisi ambientale",
- considerato che sin dal 1998 l'OMS ha indicato Taranto come "Città con mortalità per neoplasie superiore alla media nazionale",
- in applicazione del principio di precauzione e di prevenzione,
- tenuto conto della necessità di garantire la protezione globale dell'ambiente e soprattutto la tutela della salute dei cittadini di Taranto, ex art. 32 Cost.,

l'AIL Taranto chiede:

1. **Il rispetto delle procedure previste all'art. 5, co. 15 del D.L.vo 59/2005.** In particolare, una maggiore e più adeguata pubblicizzazione della procedura di AIA dell'ILVA S.p.A., al fine di garantire la partecipazione del pubblico alla suddetta procedura.

2. **Una migliore informazione dei cittadini circa i diritti loro garantiti dal D.L.vo 59/2005 tramite l'apposito Osservatorio IPPC (ex art. 13 e allegato VI), volto a garantire una più efficiente applicazione delle norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento -segnatamente per la presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale-, oltre che per l'aggiornamento sullo stato di attuazione nazionale e comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, da rendere accessibile al pubblico.**
3. **Una proroga dei termini per presentare osservazioni sull'AIA (la procedura di acquisizione delle osservazioni è partita il 12 luglio 2007 e terminerà l'11 agosto 2007),** al fine di concedere un tempo sufficiente per informare il pubblico, nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.
4. **La presentazione di una nuova sintesi non tecnica da parte dell'ILVA nella quale vengano chiaramente indicati tutti gli inquinanti emessi, le relative quantità e le migliori tecnologie disponibili adottate/da adottare,** data la non-conformità della relazione non tecnica presentata dall'ILVA S.p.A. di Taranto, alle disposizioni di cui agli art. 5 co.1-2 e art.3 co.1 e allegato IV del D.L.vo 59/2005 (cfr. sopra punti B-C).

In ogni caso, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo insieme, sin d'ora si chiede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale venga rilasciata all'ILVA S.p.A. di Taranto alle seguenti condizioni:

5. **L'applicazione da parte dell'ILVA S.p.A di Taranto delle migliori tecniche disponibili,** al fine di ridurre le immissioni di inquinanti (ad es. Benzene e diossine) particolarmente nocivi per l'ambiente e la salute.
6. **La predisposizione di un monitoraggio 24 ore su 24 delle emissioni inquinanti dell'impianto ILVA ad opera dell'ARPA PUGLIA.**
7. **La revisione del valore limite di emissione della diossina (PCDD-PCDF) conformemente alla Decisione CE 2004/259 (0.4 ng TE/m³), già adottata dal Friuli Venezia Giulia.** Tanto in applicazione dell'art. 8 D.L.vo 59/2005 che prevede: *"Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali **misure supplementari particolari più rigorose**, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale".*

Il tutto in applicazione dell'art.5 co. 20 del D.L.vo 59/2005 il quale stabilisce che *"In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del*

sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di trecento giorni".

Infine ed alla luce di quanto innanzi, importante appare il riferimento al concetto di **"sviluppo sostenibile"**, posto per la prima volta all'attenzione dell'opinione pubblica e degli studiosi nel rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo nel 1987 (Rapporto Brundtland, Nazioni Unite, 1987), e divenuto ormai un obiettivo prioritario delle politiche economiche ed ambientali a livello europeo ed internazionale.

Secondo la definizione data nel rapporto Brundtland, lo sviluppo per essere sostenibile, deve venire incontro ai bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. La qualità dell'ambiente, dunque, va considerata come una caratteristica essenziale della qualità della vita in una società e come una caratteristica essenziale della qualità dello sviluppo economico.


Le variazioni apportate alla natura dalle attività umane devono quindi mantenersi entro limiti tali da non danneggiare irrimediabilmente il contesto biofisico globale e permettere alla vita umana di continuare a svilupparsi.

E' proprio questo che L'AIL auspica per la città di Taranto: **che finalmente le autorità nazionali e locali comincino, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad adottare decisioni e procedure volte a garantire uno "sviluppo sostenibile" e, soprattutto, la tutela del diritto alla salute e alla vita dei cittadini di Taranto.**

Distinti saluti

La Presidente

Sig.ra Paola D'Andria


ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE
IL PRESIDENTE
(Paola D'ANDRIA)